

# LINEE GUIDA

## Linee Guida per i beneficiari degli interventi di riqualificazione di edifici scolastici coerenti con i principi dell'azione 10.7.1

Asse II

Luglio 2020  
Versione 1.0



Premessa	3
<b>PARTE I - Progetti candidati agli Avvisi PON</b>	<b>4</b>
I.1 Ammissione a finanziamento	4
I.2 Spese ammissibili e quadro economico	4
I.3 Monitoraggio	12
<b>PARTE II - Indicazioni comuni</b>	<b>13</b>
II.1 Criteri generali	13
II.2 Principio di stabilità delle operazioni	13
II.3 Archiviazione	14
II.4 Certificazione e rendicontazione delle spese, verifiche di gestione	17
II.5 Irregolarità, rettifiche finanziarie e revoca	19
II.6 Informazione e Pubblicità	20
<b>PARTE III - Progetti selezionati dall'AdG dalla Programmazione Nazionale dell'edilizia scolastica</b>	<b>22</b>
III.1 Ammissione a finanziamento	22
III.2 Spese ammissibili e Quadro economico	23
III.3 Monitoraggio	23
<b>PARTE IV - Misure di semplificazione in materia di edilizia scolastica</b>	<b>24</b>
IV.1 Misure volte alla semplificazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottate, in via d'urgenza, per far fronte allo stato di emergenza sanitaria COVID-19	24
APPENDICE NORMATIVA	27



## Premessa

Le presenti Linee Guida sono rivolte ai soggetti attuatori<sup>1</sup> di interventi di riqualificazione di edifici scolastici coerenti con i principi dell'azione 10.7.1 del PON per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-20 (di seguito PON). Tali interventi includono sia i progetti candidati agli Avvisi originariamente pubblicati nell'ambito del PON (di seguito Avvisi PON) sia le operazioni selezionate dall'Autorità di Gestione fra gli interventi inseriti nella Programmazione Nazionale dell'Edilizia Scolastica, acquisiti sul PON in coerenza con le previsioni dell'art. 65 del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Obiettivo delle Linee Guida è fornire alcune indicazioni finalizzate a supportare l'espletamento delle procedure necessarie al corretto svolgimento delle operazioni finanziate.

Il documento si divide in tre parti: la prima rivolta ai progetti candidati agli Avvisi PON, la seconda alle indicazioni comuni, la terza contenente indicazioni per i progetti originariamente inseriti nella Programmazione Nazionale dell'Edilizia Scolastica.

In considerazione della specificità delle singole iniziative gli avvisi possono prevedere deroghe rispetto a quanto riportato nel presente documento.

In particolare, in considerazione dell'emergenza dovuta al diffondersi dell'epidemia da COVID – 19 e della conseguente necessità di adattare gli ambienti e gli spazi di apprendimento per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 sono previste misure di semplificazione quali avvisi a sportello e lettere di autorizzazione in luogo di convenzioni fra gli enti beneficiari e l'Autorità di gestione del Programma.

---

<sup>1</sup> Le indicazioni generali riportate nella PARTE II del presente documento valgono anche per le operazioni finanziate con il Decreto 6007/2016.

# PARTE I - Progetti candidati agli Avvisi PON



## I.1 Ammissione a finanziamento

Al termine della fase di selezione delle candidature, l'Autorità di Gestione del PON pubblicherà la graduatoria definitiva. Gli Enti o le istituzioni titolari di candidature in posizione utile saranno ammessi a finanziamento e autorizzati alla spesa con la sottoscrizione di apposita convenzione con l'AdG. I beneficiari che sottoscriveranno tale atto giuridico di impegno si obbligano al rispetto delle condizioni poste dall'Avviso, al mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato la posizione in graduatoria, al rispetto di modalità e tempi di realizzazione e rendicontazione dei progetti, nonché al rispetto delle norme comunitarie e nazionali di riferimento (in particolare del D.Lgs. 50/2016 e dei Regolamenti UE 1301/2013 e 1303/2013).

La data di sottoscrizione della convenzione costituirà il termine di decorrenza della tempistica di attuazione dell'operazione indicata nel cronoprogramma che andrà allegato alla medesima. La sottoscrizione sarà subordinata al caricamento in piattaforma del solo elenco degli elaborati del livello progettuale a base della candidatura previsti dagli artt. 24 e 33 del D.P.R. 207/2010, salvo diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.P.R. medesimo. Il suddetto elenco, sottoscritto digitalmente dal RUP, dovrà riportare in allegato i frontespizi degli elaborati progettuali completi di estremi di approvazione e validazione, pareri, visti e/o autorizzazioni acquisiti e delle firme dei soggetti intervenuti. Gli atti originali del progetto dovranno essere contenuti in un apposito fascicolo dell'operazione con le modalità di cui al successivo paragrafo **"Archiviazione"**.

## I.2 Spese ammissibili e quadro economico

Saranno ritenute ammissibili solo le spese che siano coerenti con quanto previsto nell'Avviso di riferimento e che siano state sostenute sulla base di procedimenti conformi alle disposizioni normative vigenti, in particolare al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 *"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi*



*cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*”, nonché al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (a seguire anche “Codice dei Contratti Pubblici” o “Codice”), previste nel quadro economico e sostenute successivamente alla sottoscrizione della convenzione.

Tale spesa non potrà essere superiore all’importo massimo a disposizione del beneficiario, pari all’importo del contributo finanziario ammesso a finanziamento rideterminato in esito all’individuazione dei contraenti, pertanto al netto dei rispettivi ribassi d’asta conseguiti e della corrispondente I.V.A., riportato nell’apposito quadro economico rimodulato post-gara.

Nello specifico, saranno ammissibili:

### **1. Spese per lavori e forniture.**

Tale voce è costituita dall’importo dei lavori, soggetto a ribasso, e dai costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Si precisa che l’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 42, comma 3, lett. a) del D.P.R. 207/2010, dovrà essere il risultato del computo metrico estimativo facente parte degli elaborati di progetto. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, i costi andranno determinati sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente, che cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Qualora si rendesse necessario rimodulare il quadro economico presentato in sede di candidatura per un intervenuto aggiornamento del prezzario, eventuali maggiori costi per lavori potranno trovare copertura da una rimodulazione delle somme a disposizione dell’amministrazione.

Dovranno, inoltre, essere riportati i costi della manodopera, costituenti parte dell’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, e gli stessi dovranno essere calcolati sulla base delle tabelle nazionali di cui all’art. 23, comma 16 del Codice ed espressamente indicati nei documenti di gara.

L’importo dei lavori deve riferirsi esclusivamente alle tipologie di interventi previsti dagli Avvisi cui ci si è candidati.

Laddove l’appalto dovesse comprendere lavori e forniture, connessi tra loro, si applicano le disposizioni dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016; è, comunque, facoltà del RUP avviare procedure distinte per lavori e forniture se debitamente motivata l’assenza di connessione funzionale tra i lavori e le forniture stesse nella determina a contrarre di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.



## **2. Somme a disposizione dell'amministrazione.**

### **2.a) Spese per le prestazioni tecniche.**

In particolare, sono ritenute ammissibili:

**2.a.1)** Le spese per servizi tecnici di ingegneria e architettura, nel caso in cui il Beneficiario intenda affidare gli stessi a operatori economici di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Nel caso in cui la candidatura sia stata effettuata con livelli di progettazione precedenti all'esecutivo, sono ammesse le spese relative alla redazione degli studi geologici e geotecnici, alla progettazione, al coordinamento in fase di progettazione, al supporto al RUP e alla verifica di cui all'art. 26 del Codice dei livelli di progettazione successivi a quello oggetto di candidatura, nonché, tutte le prove e indagini propedeutiche alle predette attività, anche inerenti lo stato degli impianti tecnologici.

Sono altresì ammissibili le spese tecniche relative alla fase di esecuzione delle opere, quali la direzione dei lavori, il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, il collaudo statico, il collaudo amministrativo, nonché tutte quelle prestazioni tecniche utili alla corretta conduzione tecnica e amministrativa dell'intervento.

Il corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di detti servizi<sup>2</sup> sarà determinato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e il relativo elaborato di calcolo dovrà fare parte della documentazione di gara.

**2.a.2)** Le spese, debitamente documentate, per l'esecuzione di funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice, nella misura e con le limitazioni di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016. In particolare, si puntualizza che le risorse europee non possono essere utilizzate per finanziare la quota del 20% di cui al comma 4 del predetto articolo 113. Nel caso in cui la candidatura sia effettuata con livelli di progettazione inferiori all'esecutivo, sono ritenute ammissibili le spese di cui al comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, relative alle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti dell'Ente Locale incaricati delle fasi di progettazione successive a quella di candidatura. L'elenco e gli atti di nomina dei dipendenti impegnati nelle attività di esecuzione di funzioni tecniche dell'intervento, con l'indicazione del ruolo e delle mansioni svolte, dovranno essere inseriti in piattaforma entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

---

<sup>2</sup> Per l'Avviso Edilizia n. 35226 del 16/08/2017 si precisa che la quota finanziabile per le spese tecniche non può essere superiore al 12% dell'importo a base d'appalto in caso di candidatura con livello di progettazione definitivo e al 9% con livello di progettazione esecutiva.



## **2.b) Oneri per il conferimento dei rifiuti di cantiere a discarica autorizzata.**

L'ammissibilità di detti oneri è subordinata:

- al corretto affidamento, secondo le procedure del Codice dei Contratti Pubblici, del servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti di cantiere;
- alla verifica che tutte le operazioni di selezione, classificazione, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti di cantiere siano eseguite nelle modalità stabilite dalle norme in materia ambientale e da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalle stesse;
- all'esibizione dei formulari di identificazione dei rifiuti, nonché delle relative fatture per lo smaltimento/recupero.

## **2.c) Spese relative all'imposta sul valore aggiunto.**

La corretta determinazione del regime IVA per i lavori di edilizia scolastica è subordinata all'identificazione della tipologia degli interventi di cui all'art. 3<sup>3</sup> del

---

<sup>3</sup> L'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (rubricato "Definizioni degli interventi edilizi") fornisce le seguenti definizioni:

«a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;



D.P.R. 380/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Considerato che l’art. 7 lettera c) del citato D.P.R. sancisce che le opere pubbliche dei Comuni deliberate dal Consiglio Comunale, ovvero dalla Giunta Comunale, e assistite dalla validazione del progetto, non sono soggette a rilascio di titolo edilizio, occorre acquisire una dichiarazione sostitutiva - ai sensi del D.P.R. 445/2000 - da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Progettista dei Lavori attestante la tipologia di intervento ai sensi del sopracitato art. 3 del D.P.R. 380/01, salvo i casi in cui tale identificazione sia già chiaramente riportata nel verbale di validazione e/o nel provvedimento di approvazione in linea amministrativa dell’Ente Locale. La possibilità di fruire di un regime IVA agevolato interessa esclusivamente l’importo lavori soggetto a ribasso e i costi per la sicurezza. Alle rimanenti spese dell’intervento, se soggette all’applicazione del regime IVA, si applica l’aliquota prevista per il regime vigente. Un’errata applicazione dell’aliquota IVA potrebbe configurarsi come danno erariale e determinare l’applicazione di sanzioni.

### **2.d) Contributi Previdenziali e assicurativi obbligatori.**

Sono ammissibili le spese relative al versamento dei contributi alle Casse previdenziali professionali e/o all’INPS dei professionisti impegnati nell’attuazione dell’intervento, per gli importi afferenti a prestazioni eseguite debitamente documentate.

### **2.e) Imprevisti sui lavori e lavori in economia.**

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 al punto b) del comma 3 dell’articolo 42 prevede

---

*e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;*

*(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003)*

*e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;(punto modificato dall’art. 52, comma 2, legge n. 221 del 2015)*

*e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;*

*e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;*

*f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.*

*2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”».*



l'accantonamento di una somma, comprensiva dell'aliquota IVA, in misura non superiore al 10% dell'importo a base d'appalto, per imprevisti e per eventuali lavori in economia.

Per quanto riguarda gli **imprevisti** è bene evidenziare che non saranno ammissibili spese derivanti da modifiche, in corso di esecuzione, dei contratti di appalto (sia di servizi che di lavori), di qualsiasi natura, comunque denominate e da qualsiasi causa determinate, eccezion fatta per i casi di calamità naturale riconosciuti dalla Regione e sempre nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Per i casi di varianti in corso d'opera dovute a eventi naturali riconosciuti e documentabili, al verificarsi dell'evento sarà cura del Direttore dei Lavori - come previsto dagli artt. 7 e 11 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018 - redigere processo verbale, alla presenza dell'esecutore, dei danni cagionati da forza maggiore, i quali dovranno essere comprovati da ampia documentazione fotografica. Il Direttore dei Lavori potrà disporre la sospensione anche parziale dei lavori non eseguibili, ai sensi dell'art. 107, comma 4 del Codice, qualora l'evento generi circostanze che impediscano il regolare svolgimento dei lavori stessi, dandone atto in apposito verbale. In tale sede disporrà della facoltà di ordinare interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà degli enti locali.

Quest'ultimo verbale, che descrive dettagliatamente i danni cagionati, costituirà la base per la variante in corso d'opera, determinata da circostanze imprevedibili, ascrivibile a quella prevista dall'art. 106, comma 1, lett. c) del Codice, fermo restando che la stessa non alteri la natura generale del contratto. Le opere previste in variante, quindi, dovranno essere quelle strettamente necessarie a rimuovere le cause che hanno determinato la sospensione e al ripristino delle condizioni esistenti prima del verificarsi dell'evento.

Per ciò che attiene ai **lavori in economia**, saranno ritenute ammissibili solo quelle spese che, pur non essendo riconducibili all'appalto dei lavori principali, sono necessarie per l'avvio degli stessi o per la ripresa delle attività didattiche o istituzionali (a titolo esemplificativo, la rimozione di apparecchiature installate in un laboratorio e la loro ricollocazione a lavori ultimati). Tali opere dovranno essere previste in progetto, definite con propri elaborati e computate dettagliatamente. Nel caso in cui detti lavori non siano stati opportunamente dettagliati dal beneficiario prima della sottoscrizione della convenzione, gli stessi saranno interamente attribuiti alla sola voce "imprevisti".

Detti lavori dovranno essere affidati con le procedure dei contratti sottosoglia di cui all'art. 36 del codice, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, nonché nel rispetto



del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. È facoltà della stazione appaltante valutare la possibilità di ricomprendere dette lavorazioni nella procedura di affidamento delle opere previste nell'appalto principale.

### ***2.f) Contribuzione in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).***

La contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del D.lgs. 50/2016, in relazione all'importo a base di gara delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, deve essere rilevata dalla deliberazione annuale ANAC in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno di indizione della gara così come disposto dall'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'ANAC.

Si precisa che l'art. 65 del D.L.19 maggio 2020, n. 34 prevede che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.

### ***2.g) Pareri, autorizzazioni, nulla osta.***

In tale voce rientrano i costi per i diritti istruttori finalizzati al rilascio, da parte degli Enti competenti, di pareri, nulla osta e autorizzazioni, comunque denominati, previsti per legge.

Tali costi saranno ritenuti ammissibili per il rilascio dei suddetti pareri per i livelli di progettazione successivi a quello oggetto di candidatura.

In proposito si ricorda la semplificazione introdotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 comma 260 relativamente ai pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica.

### ***2.h) Allacciamenti a pubblici servizi.***

Le spese per gli allacciamenti ai pubblici servizi, comprensivi di IVA, sono ammesse in presenza dell'istanza per l'allaccio, della documentazione tecnica ad essa allegata e di una relazione del RUP che attesti la modalità dell'eventuale selezione del soggetto gestore.

### ***2.i) Spese per commissione giudicatrice.***



La spesa è considerata ammissibile limitatamente ai casi di gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione sarà costituita con le modalità previste dall'art. 77 del Codice e l'ammissibilità della spesa è subordinata alla presenza delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 del predetto articolo e alla congruità del compenso, che deve essere determinato ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018, recante "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi" (GU Serie Generale n.88 del 16-04-2018).

### ***2.l) Spese per pubblicità.***

Sono giudicate ammissibili le spese per la pubblicità quali, a titolo esemplificativo, quelle relative alla realizzazione e installazione di una targa permanente nel rispetto del dettato normativo dei Regolamenti comunitari e in linea con i criteri indicati dall'Autorità di Gestione nella Circolare Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, reperibile al seguente link: [https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec\\_pub](https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub)

### ***2.m) Spese organizzative e gestionali.***

Le spese di seguito descritte sono riferite esclusivamente al caso in cui il titolare dell'operazione oggetto di finanziamento è l'istituzione scolastica che svolge tutte le procedure amministrative e contabili legate all'esecuzione degli interventi.

Si tratta di spese funzionali alla gestione e attuazione dell'operazione, non ricomprese all'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quali ad esempio:

- compensi per il personale amministrativo che supporta il RUP partecipando alle attività connesse alle procedure di scelta dei contraenti;
- compensi per il personale scolastico coinvolto a vario titolo nell'attuazione dell'operazione quali, ad esempio, la gestione dei sistemi informativi, supporto alle comunicazioni con l'Autorità di Gestione, ecc.

Trattandosi di attività non istituzionale affidata al personale scolastico, i relativi costi dovranno essere rapportati ai costi orari unitari, previsti dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e possono riguardare soltanto attività documentate e prestate oltre il regolare orario di servizio. A tal fine, dette attività dovranno essere opportunamente registrate attraverso idonea documentazione che attesti l'impegno orario profuso da ciascun soggetto. L'elenco e gli atti di nomina dei soggetti impegnati nelle attività relative all'intervento, con l'indicazione del ruolo e

delle mansioni svolte, dovranno essere inseriti in piattaforma entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.



### I.3 Monitoraggio

Sarà obbligo del beneficiario implementare costantemente i sistemi informativi con tutti i dati necessari per monitorare l'avanzamento procedurale, finanziario e fisico dell'operazione finanziata, garantendo la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati. Si precisa che tali dati andranno caricati sul sistema PON Edilizia Enti locali.

Il Beneficiario con la sottoscrizione della convenzione si impegna all'implementazione delle piattaforme, le cui modalità e termini saranno forniti con apposito manuale operativo.

In tal modo sarà possibile, per l'Autorità di Gestione, ottemperare all'obbligo di trasferimento delle suddette informazioni alla banca dati unitaria (BDU del MEF-IGRUE) e, per il tramite di questa, alla Commissione Europea.



## PARTE II - Indicazioni comuni

---

### II.1 Criteri generali

Le spese ritenute ammissibili saranno esclusivamente quelle effettivamente pagate, documentate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate dall’Autorità di Gestione, come meglio dettagliate al successivo paragrafo “**Certificazione e rendicontazione delle spese, verifiche di gestione**”.

In via indicativa e non esaustiva, si precisa che non saranno ritenute ammissibili:

- le spese sostenute al di fuori del periodo di vigenza del Programma;
- le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara in quanto le stesse, ai sensi del comma 2) dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
- le spese relative all’assicurazione del RUP, anche in caso di ruolo assunto dal Dirigente scolastico, in quanto comporta l’introduzione di un onere aggiuntivo non previsto dalla norma con riferimento ai dipendenti dell’amministrazione.

Infine, con riferimento alle economie derivanti dai ribassi d’asta degli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura, dei lavori e delle forniture, comprensive della corrispondente I.V.A., si precisa che le stesse non rientrano nella disponibilità del Beneficiario e, pertanto, non saranno utilizzabili dallo stesso.

### II.2 Principio di stabilità delle operazioni

---



In linea con il principio di stabilità delle operazioni, enunciato nell'art. 71 del Regolamento (UE) n.1303/2013, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato dal beneficiario laddove, entro cinque anni dal pagamento finale allo stesso, si verificano modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Tale evenienza comporterebbe il recupero degli importi da parte del Ministero dell'Istruzione in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nel rispetto dello stesso principio, non saranno ritenute ammissibili spese riguardanti interventi su edifici scolastici che alterino la natura di progetti precedentemente realizzati, cofinanziati nell'ambito di altri Programmi comunitari, il cui pagamento finale al beneficiario sia avvenuto da meno di 5 anni. A tal fine, il beneficiario, in sede di sottoscrizione della convenzione con l'AdG, dovrà attestare anche il rispetto di tale condizione.

## II.3 Archiviazione

Il beneficiario deve garantire, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n.1303/2013, la corretta tenuta del fascicolo di progetto, contenente anche i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, da rendere disponibile per i successivi controlli, per un periodo di 5 anni dal pagamento finale.

In particolare, nella convenzione il beneficiario si obbliga a:

- conservare la documentazione sotto forma di originali con le modalità richiamate dall'articolo 140, par. 3, 4, 5, 6 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e conformemente alle disposizioni del D.P.C.M. del 13/11/2014;
- adottare un sistema di archiviazione della documentazione finanziaria dell'operazione in modo da renderla facilmente consultabile da parte dell'Autorità di Gestione e dai soggetti preposti al controllo.

Le modalità di archiviazione sono oggetto di verifica in sede di controllo amministrativo e in occasione delle verifiche in loco. A tal fine, il beneficiario dovrà rendere disponibile il fascicolo dell'intervento contenente tutte le informazioni relative all'avvio e all'attuazione dell'operazione stessa, che dovrà essere organizzato in sottofascicoli, il cui contenuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sarà il seguente:



**A. Documentazione amministrativa generale:**

- documentazione a base della candidatura o della selezione dell'operazione;
- nota di comunicazione di finanziamento dell'operazione;
- convenzione;
- copia del documento di generazione del CUP;
- atto di nomina del RUP e dichiarazioni di incompatibilità e possesso dei requisiti;
- corrispondenza con le autorità competenti del programma (proroghe, variazioni, ecc.);

**B. Documentazione tecnica di progetto relativa agli elaborati tecnico-progettuali:**

- progetto oggetto di candidatura o di selezione e livelli progettuali successivi con relativi atti di verifica, validazione e approvazione;
- quadro economico pre-gara;

**C. Documentazione di gara relativa a lavori, forniture ed eventuali servizi di ingegneria e architettura:**

- determina a contrarre;
- copia del documento di generazione del CIG;
- bando, lettera di invito, disciplinare/capitolato di gara, schema di contratto;
- estratti pubblicazione avvisi/bandi gara;
- (*eventuale*) nomina della commissione giudicatrice;
- verbali di gara;
- (*eventuale*) documentazione attestante le verifiche sul possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, dei requisiti generali dell'offerente/aggiudicatario;
- documentazione attestante le verifiche sul possesso dei requisiti generali (ad es., DURC, documentazione antimafia, ove necessaria ex lege);
- provvedimento di aggiudicazione e comunicazione all'aggiudicataria e ai non aggiudicatari;
- (ove non già prevista nel contratto) dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- estratti pubblicazione avvisi postinformazione;
- quant'altro necessario per il procedimento;

**D. Documentazione attinente alla realizzazione del progetto:**

- Contratto/i e relativo atto di approvazione, se previsto;
- Fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esecuzione del contratto;



- Eventuali atti aggiuntivi al contratto;
- Quadro economico post-gara;
- Verbale di avvio delle attività (*verbale di avvio delle attività riguardanti i servizi di ingegneria e architettura, verbale di consegna lavori, verbale di avvio delle forniture*);
- Atti contabili (*registro di contabilità, libretto delle misure, sommario del registro di contabilità, giornale dei lavori, eventuali liste per materiali-noli-trasporti e manodopera, ecc.*), con accettazione da parte del RUP ai sensi dell'art.15 del D.M. 49/2019 se tenuti e redatti mediante l'utilizzo di strumenti elettronici;
- Stato avanzamento lavori (SAL);
- Certificato di pagamento;
- Certificato di fine attività per i servizi di ingegneria;
- Certificato di ultimazione dei lavori e/o delle forniture;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- Nomina commissione di collaudo tecnico-amministrativo (ove previsto);
- Verbali di collaudo tecnico (ove previsto);
- (Eventuale) Verbale di presa in consegna anticipata ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010, qualora si abbia necessità di utilizzare l'opera prima che avvenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, con allegata la documentazione prevista dal medesimo articolo;
- Certificato di agibilità;
- Certificati di collaudo / di verifica di conformità ed eventuali garanzie fidejussorie di cui all'art.235 comma 2 DPR 207/2010 e s.m.i;
- Verbale di consegna dell'opera ultimata alla stazione appaltante da parte dell'impresa, redatto in presenza della direzione lavori e del RUP, completo di tutta la certificazione inerente gli impianti tecnologici, i materiali utilizzati, i collaudi statici e i collaudi degli impianti tecnologici nonché di quant'altro previsto dal Capitolato speciale d'appalto e dal manuale di manutenzione dell'opera e delle sue parti aggiornato alle scelte operate in fase di realizzazione, redatto ai sensi dell'art.38 DPR 207/2010 e s.m.i. anche ai fini della corretta gestione del bene e delle sue parti durante il ciclo di vita del bene stesso;
- Relazione finale del RUP acclarante tutte le spese dell'operazione;
- Provvedimento di chiusura amministrativa (approvazione dei documenti di collaudo lavori e delle altre spese riferite all'operazione);
- Dichiarazione, rilasciata dal RUP, di messa in esercizio degli impianti tecnologici e di funzionalità e utilizzo delle opere per le finalità per le quali si è ricevuto il finanziamento;
- Eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
- Eventuali proroghe;
- Eventuale documentazione di contenzioso nella fase esecutiva;
- Prove fotografiche dei cartelloni, etichette, targhe esplicative e dei lavori eseguiti, in corso d'opera e finale;



- quant'altro necessario per il procedimento;
- E. Documentazione contabile:**
- fatture o altri documenti giustificativi di spesa contenenti CIG e CUP;
  - atti di liquidazione, mandati di pagamento del beneficiario e qualsiasi altro documento relativo ai pagamenti contenenti CIG e CUP;
  - quietanze di pagamento;
  - DURC e verifica adempimenti (agenzia delle entrate – riscossione);
  - eventuale provvedimento di revoca/recupero/sospensione;
- F. Rendicontazione:**
- domande di rimborso e rendicontazione;
- G. Dati di Monitoraggio:**
- raccolta dei dati di monitoraggio comunicati;
- H. Controlli:**
- eventuale verbale di controllo in loco (Autorità di Gestione);
  - documentazione inerente i controlli effettuati da altri organismi (Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Guardia di Finanza, Commissione UE).

## II.4 Certificazione e rendicontazione delle spese, verifiche di gestione

Al fine di ottenere il rimborso delle spese afferenti all'intera operazione, è necessario che la gestione amministrativo-contabile delle operazioni sia svolta nel rispetto delle norme di certificazione e rendicontazione nazionali e comunitarie.

Si evidenzia che:

- tutti i costi devono essere comprovati da fatture o da adeguati giustificativi di spesa;
- tutti i giustificativi di spesa devono recare il codice del Progetto, il titolo dell'intervento, il CIG e il CUP;
- i mandati di pagamento devono contenere gli elementi del punto precedente, essere chiaramente riferiti al giustificativo di spesa corrispondente ed essere quietanzati;
- l'intera documentazione di spesa deve riportare nell'oggetto la dicitura: "Documento contabile finanziario a valere sul PON "Per la Scuola"

2014/2020, Asse II FESR, Linea di Azione 10.7.1” ammesso per l’importo di € (euro)” ed essere inserita, al momento della richiesta del contributo, nelle piattaforme GPU e SIF.



La documentazione relativa alla certificazione e rendicontazione delle spese dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità da parte del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa secondo l’ordinamento regolamentare del Beneficiario, che attesti:

- il rispetto di tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di appalti pubblici, di informazione e pubblicità, di tutela dell’ambiente e di pari opportunità;
- il rispetto e l’adempimento di tutte le prescrizioni di legge, nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
- che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
- che non siano stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura).

Ad avvenuto completamento dell’intervento finanziato per il riconoscimento e la certificazione della spesa finale, fino alla concorrenza della spesa ammessa, oltre alle attestazioni di cui sopra, il soggetto beneficiario dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- attestazione che si tratti della rendicontazione finale dell’intervento;
- attestazione che il completamento delle attività sia avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell’intervento e in che misura l’intervento ha contribuito al raggiungimento degli indicatori di output;
- dichiarazione in merito ad altre eventuali spese dell’intervento e ad esso riconducibili (*per l’avviso prot. n. 35226/2017 : spese da parte del beneficiario di cui al criterio di valutazione C4 dell’art. 14 dell’avviso, cofinanziamento dell’intervento*) sostenute nei termini temporali di ammissibilità/eleggibilità, ma non riportate nella rendicontazione finale, che le stesse non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Le operazioni finanziate saranno sottoposte ai controlli rispettivamente eseguiti dal personale incaricato dall’AdG e dall’AdA, finalizzati ad assicurare il corretto utilizzo dei Fondi, attraverso l’esame della documentazione inerente al progetto e archiviata in un fascicolo nelle modalità descritte al paragrafo precedente.



A tal fine il soggetto beneficiario dovrà garantire:

- la disponibilità e la trasmissione, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, della documentazione di cui al precedente punto, a riscontro della richiesta da parte degli organi di controllo, della Commissione Europea e dell'Autorità di Gestione del Programma e di altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
- l'accesso, in caso di verifiche in loco, al personale incaricato dalle autorità di controllo nazionali e comunitarie, ai fini sia del controllo del fascicolo dell'intervento che delle opere eseguite.

## II.5 Irregolarità, rettifiche finanziarie e revoca

La Commissione Europea, il 14 maggio del 2019, ha emanato la Decisione C(2019) 3452-*"final"* recante gli aggiornamenti degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di irregolarità. Il documento contiene l'elenco delle tipologie di irregolarità, il riferimento alle Direttive e alla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti pubblici e le corrispondenti rettifiche che verranno applicate. Si invitano i beneficiari a tener conto del contenuto di tale Decisione, al fine di evitare di incorrere in irregolarità che comporterebbero l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

Il contributo verrà revocato nel caso in cui il Beneficiario incorra in gravi violazioni o negligenze in ordine alle condizioni prescritte da leggi, regolamenti e disposizioni comunitarie e nazionali, nonché da quelle specifiche stabilite dall'AdG nella convenzione che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito riportate:

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Regolamento (UE) n.1303/2013, nel caso di intervento avente ad oggetto investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo è rimborsato dal Beneficiario laddove, prima del decorso di un quinquennio dal pagamento finale, o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di stato, si verifichi un cambio di proprietà della infrastruttura ovvero una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento;
2. nel caso in cui si accerti che lo stesso progetto/intervento risulti essere già stato finanziato completamente con altre risorse regionali e/o nazionali o comunitarie per la medesima finalità;
3. qualora il Beneficiario non ottemperi alle disposizioni specifiche che risultano fissate nella convenzione;



4. qualora, a seguito di controlli operati dalle Autorità di gestione, di Certificazione o di Audit, ovvero di attivazione di procedimenti giudiziari civili, amministrativi o penali, risultino accertate a carico del beneficiario irregolarità non emendabili o sanabili nell'attuazione di operazioni finanziate;
5. qualora per l'edificio oggetto di intervento non sia prodotto il certificato di agibilità e il verbale di consegna dell'opera ultimata alla stazione appaltante da parte dell'impresa, redatto in presenza del RUP e della direzione lavori, completo di tutta la certificazione inerente gli impianti tecnologici, i materiali utilizzati, i collaudi statici, i collaudi degli impianti tecnologici e quant'altro previsto dal CSA, nonché del manuale di manutenzione dell'opera e delle sue parti aggiornato alle scelte operate in fase di realizzazione, redatto ai sensi dell'art. 38 DPR 207/2010 e s.m.i. anche ai fini della corretta gestione del bene e delle sue parti durante il ciclo di vita del bene stesso.

Inoltre, l'AdG valuterà la possibilità di procedere alla revoca del contributo qualora:

- nel caso di mancato avvio dell'intervento o di uno scostamento superiore a 180 giorni tra il cronoprogramma di attuazione dell'operazione presentato dal beneficiario, allegato alla convenzione, e i dati comunicati dal medesimo in fase di monitoraggio;
- il beneficiario sia inattivo per un periodo superiore a 180 giorni, non presenti alcuna domanda di pagamento e non abbia inviato alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa o non adempia agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione;
- la rendicontazione delle spese non sia conforme a quanto descritto nel relativo paragrafo;
- emerga, durante l'attuazione dell'operazione, che il progetto ammesso a finanziamento non abbia conseguito, prima della verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo i visti, pareri, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati necessari ai fini dell'applicabilità, attestati dal RUP al momento della sottoscrizione della convenzione.

Nel caso di revoca, l'AdG procederà, nei modi e termini della normativa nazionale e comunitaria, al recupero delle somme già erogate al beneficiario, restando a totale carico dello stesso tutti gli oneri relativi all'intervento.

## II.6 Informazione e Pubblicità

Il Beneficiario ha il compito di informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dal programma PON 2014/2020, secondo quanto descritto nell'Allegato XII (Informazioni e comunicazione) del Regolamento (UE) n.1303/2013 - paragrafo 2.2

(Responsabilità dei beneficiari) e mediante le misure previste dall'art. 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) n.821/2014.



In particolare, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- durante l'attuazione dell'operazione: pubblicizzando sul sito web dell'Ente una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5 del suddetto Regolamento (UE) n.821/2014, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico;
- durante l'esecuzione dell'operazione: esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500.000 euro;
- entro tre mesi dal completamento dell'operazione, e comunque nei termini previsti per la chiusura dell'intervento: esponendo una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Tutte le misure di informazione di comunicazione (sito web dell'Ente locale e della scuola, cartellone, carta intestata, ecc.) devono riportare il logo ufficiale del PON, reperibile al seguente link: [https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec\\_pub](https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub), nonché rispettare le indicazioni contenute nella Circolare Prot. 11805 del 13 ottobre 2016.

# PARTE III - Progetti selezionati dall'AdG dalla Programmazione Nazionale dell'edilizia scolastica



I progetti rientranti in questa categoria, residuale rispetto all'individuazione dei beneficiari attraverso un avviso emanato dall'Autorità di gestione e definiti anche "spondati", sono stati avviati secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione con riferimento al programma di appartenenza e selezionati secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza nella procedura di consultazione conclusasi il 5 novembre 2019.

Le presenti linee guida forniscono alcune indicazioni operative di supporto ai beneficiari per garantire la prosecuzione e il completamento delle operazioni in coerenza con le modalità attuative dei fondi SIE 2014-2020.

## III.1 Ammissione a finanziamento

I progetti provenienti dalla Programmazione Nazionale dell'Edilizia Scolastica, per l'ammissione a finanziamento sulla Programmazione 2014-2020, seguono il seguente iter:

- a) Ricognizione da parte dell'AdG delle operazioni (selezionate e/o avviate e non concluse) a valere sul bilancio dello Stato e acquisibili dal Programma per coerenza con finalità ed obiettivi specifici del PON "Per la scuola" 2014-2020 e ammissibilità della spesa ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n.1303/2013.
- b) Istruttoria e valutazione da parte dell'AdG volta a verificare:
  - la coerenza con gli obiettivi specifici delle Azioni di riferimento del PON "Per la scuola" 2014-2020;
  - l'applicabilità alle operazioni dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
  - il rispetto del diritto applicabile ai sensi dell'art. 125, par. 3, lett. e), del Regolamento (UE) n.1303/2013 per quanto realizzato prima dell'acquisizione al PON 2014-2020;
  - il sostenimento della spesa dopo il 01/01/2014;
  - il rispetto del divieto di doppio finanziamento.
- c) Adesione al PON da parte degli Enti titolari delle operazioni individuate ai

fini dell'acquisizione al Programma e della ricezione del finanziamento necessario al completamento delle opere a valere sui Fondi del PON per la Scuola 2014-2020.

d) Sottoscrizione di apposite convenzioni tra AdG ed Enti titolari delle operazioni ed inserimento degli Enti tra i soggetti beneficiari del programma.

e) Emanazione di un decreto di ammissione a finanziamento e acquisizione delle operazioni al Programma.



## III.2 Spese ammissibili e Quadro economico

Le spese ammissibili sono unicamente quelle inserite nel quadro economico del progetto.

Per questi progetti saranno ammissibili le spese sostenute dopo l'ammissione a finanziamento che non siano già state rimborsate dal finanziamento originario. La quota restante viene messa a disposizione per un progetto analogo.

Le spese ammissibili e coerenti con il Programma sono le medesime di quelle dettagliate e descritte all' omologo paragrafo della parte Prima.

## III.3 Monitoraggio

I progetti precedentemente inseriti nella Programmazione Nazionale dell'Edilizia Scolastica devono rispettare gli stessi obblighi di monitoraggio previsti per i progetti candidati agli Avvisi PON.

Tuttavia, per tali progetti saranno mantenute le modalità di implementazione dei dati sul Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione utilizzato prima dell'acquisizione al PON e secondo le modalità comunicate prima di detta acquisizione. Sarà cura dell'AdG riversare tali dati nelle piattaforme GPU e SIF2020, fermo restando la necessità di acquisire eventuale ulteriore documentazione per rispondere alle esigenze delle procedure relative ai progetti finanziati dai fondi SIE.

Le modalità e i termini per l'implementazione dei dati nelle suddette piattaforme saranno puntualmente definite nella convenzione sottoscritta con il Beneficiario.

In tal modo sarà possibile, per l'Autorità di Gestione, ottemperare all'obbligo di trasferimento delle suddette informazioni alla banca dati unitaria (BDU del MEF-IGRUE) per il tramite di questa, alla Commissione Europea.



## PARTE IV - Misure di semplificazione in materia di edilizia scolastica

### IV.1 Misure volte alla semplificazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottate, in via d'urgenza, per far fronte allo stato di emergenza sanitaria COVID-19

Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, l'articolo 7 – *ter* del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abitazione e per la continuità della gestione accademica*», convertito nella Legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che, fino al 31 dicembre 2020, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operino, **nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea**, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> L'articolo 4, commi 2 e 3, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al



Tra i suddetti poteri è inclusa la deroga alle seguenti previsioni del D.Lgs. 50/2016:

- articolo 32, con riferimento ai commi 8, 9, 11 e 12, relativi alla fase di stipula del contratto;
- articolo 33, comma 1, in materia di approvazione e controllo della proposta di aggiudicazione;
- articolo 37, recante la disciplina relativa alle aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
- articoli 77 e 78, che disciplinano la nomina e la composizione della Commissione Giudicatrice;
- articolo 95, comma 3, che indica i casi nei quali sussiste l'obbligo di aggiudicazione dell'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- articolo 60, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte previsto per le procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, di cui all'articolo 35, comma 1, del Codice, che l'art. 7-ter riduce a dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

E' prevista la risoluzione *ex lege* per i contratti stipulati dai sindaci e dai presidenti delle province e delle città metropolitane in qualità di Commissari straordinari, nel caso in cui dovesse sopravvenire documentazione interdittiva.

Inoltre, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;

---

*presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.*

*3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento».*



d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Il comma 3, dell'art. 7-ter del D.L. 22/2020 stabilisce, inoltre, misure di semplificazione per le procedure di occupazione d'urgenza e di espropriazione delle aree eventualmente occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica.

In materia di semplificazione delle procedure per l'affidamento di Contratti Pubblici nell'ambito dell'emergenza sanitaria, si rinvia alle seguenti prassi comunitarie e nazionali:

- Comunicazione della Commissione UE *«Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19»* (n. 2020/C 108 I/01) pubblicata sulla G.U.U.E. in data 1° aprile 2020;
- Delibera A.N.AC. n. 312 del 9 aprile 2020 – *«Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni»* e relativa successiva precisazione del 20 aprile 2020;
- Vademecum dell'A.N.AC. per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici del 2 maggio 2020.

## APPENDICE NORMATIVA



Si riportano a seguire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali fonti regolatorie comunitarie e nazionali che potrebbero trovare applicazione nell'ambito dell'iniziativa in questione.

### NORMATIVA E DISCIPLINA UE

- Decisione C(2019) 3452 del 14 maggio 2019, recante gli «orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici»;
- Regolamento (GG1) (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, «che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012»;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, recante «modalità del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute»;
- Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 «che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo»;
- Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante «modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante «modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi»;
- Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo di Programmazione 2014 - 2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 così come modificato con Decisione C (2018) 598 final del 8 febbraio 2018, che rappresenta lo strumento - previsto dal Regolamento UE n. 1303 del 17/12/2013 - all'interno del quale sono stabilite le linee strategiche, le priorità,



- l'allocazione delle risorse, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1304, relativo al «Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio»;
  - Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante «disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
  - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006»;
  - Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, «sull'aggiudicazione dei contratti di concessione»;
  - Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, «sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE»;
  - Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, «sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE»;
  - Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) 8856 Final – CCI 2014IT05M2OP001 del 18 dicembre 2017, che modifica «la decisione di esecuzione C(2014) 9952 che approva determinati elementi del programma operativo "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia»;
  - Nota EGESIF 14-0012\_02 del 17 settembre 2015, recante «Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione» (Periodo di programmazione 2014-2020);
  - Nota EGESIF 14-0017 del 6 ottobre 2014, recante «Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari»;
  - Decisione della Commissione Europea C (2019) 3452 del 14.5.2019, «recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici»;
  - Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015, «che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo



*di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio»;*

- Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015, «*che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca*»;
- Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione Europea, del 3 marzo 2014, «*che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca*»;
- Regolamento (UE) n. 240/2014, del 7 gennaio 2014, recante «*Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento Europei*»;
- Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione (Periodo di Programmazione 2014-2020);
- Nota dell'Expert Group on European Structural and Investment Funds (EGESIF) n. 14-0012-02 final del 17 settembre 2015;
- Orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'Investimento Europei;
- Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1304/2013 - Fondo Sociale Europeo, del giugno 2015;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari;
- Nota EGESIF n. 14-0017 del 06 ottobre 2014;
- *Guidance on ensuring the respect for the Charter of Fundamental Rights of the European Union when implementing the European Structural and Investment Funds (ESI funds).*

## **NORMATIVA E DISCIPLINA NAZIONALE**

### **Edilizia Scolastica**

- Decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, recante «*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*»;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*», come da ultimo modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156;



- D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recante «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», come modificato dal decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*»;
- D.M. (Ministero dell'Interno) del 21 marzo 2018, in materia di «*Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido*»;
- D.M. (Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) dell'11 ottobre 2017, n. 259, recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*»;
- D.M. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) del 1° dicembre 2017, n. 560, in materia di «*Attuazione dell'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici. Modalità e tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche*»;
- D.M. (Ministero dell'Interno) del 7 agosto 2017, avente ad oggetto «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*»;
- Linee Guida emanate da Enea e Gse per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione, in attuazione dell'art 16 del DM 16 settembre 2016 recante «*modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale*»;
- Linee guida all'efficienza energetica negli Istituti Scolastici dall'Enea del 19 Aprile 2016 - Strumento di prima informazione sulla complessa materia della riqualificazione energetica degli edifici scolastici rivolto agli amministratori pubblici e ai dirigenti scolastici;
- D.M. del 11 aprile 2013 (Ministero Istruzione), recante «*Linee guida del Miur per progettare l'edilizia scolastica*»;
- Accordo 18 novembre 2010 recante «*Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie e asma*»;
- D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 22 gennaio 2008, n. 37, avente ad oggetto «*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*»;
- Norma CEI 64-8 per Impianti elettrici utilizzatori;



- Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n.81, avente ad oggetto *«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»*;
- D.M. (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) del 14 gennaio 2008, recante *«Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni e successive modificazioni e integrazioni»*;
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avente ad oggetto *«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»*;
- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, relativa alle Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
- D.G.R. 840/2009, del 31 marzo 2009, recante *«Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione di edifici destinati all'istruzione con riferimento al 1° e 2° ciclo statale e paritario dell'ordinamento scolastico e dei Centri di Formazione Professionale redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 12/07/2007 n° 16»*;
- Circolare 02/02/2009 n° 617, recante *«Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14/01/2008»*;
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante *«Norme per l'edilizia scolastica»*, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante *«Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»*;
- D.M. (Ministero dell'Interno) del 26 agosto 1992, in materia di *«Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»*;
- D.M (Ministero dei lavori pubblici) del 14 giugno 1989 n. 236, recante *«Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»*.

#### **Ammissibilità delle spese**

- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante *«Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»*;
- D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, in tema di *«Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione (applicabile fino al 4 febbraio 2018)»*;

#### **Contratti Pubblici**

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *«Codice dei contratti pubblici»* come modificato dal Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 e dal decreto-



- legge 18 aprile n. 32 (c.d. “Sblocca Cantieri”), convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 - «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», limitatamente alle disposizioni normative attualmente in vigore nel periodo transitorio fino all'adozione degli atti attuativi del Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 217, comma 1°, lett. u) del d.lgs. 50/2016;
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 449 e 450), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) – disposizioni specifiche per il ricorso a Convenzioni quadro Consip o al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e s.m.i.»;
  - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 583 e ss.) recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 c.d. Legge di Bilancio 2020»;
  - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, commi 259, 260, 495 e ss.) recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
  - Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 17-bis) «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», come modificato dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (c.d. Decreto Fiscale).

### **Provvedimenti attuativi del Codice dei Contratti Pubblici**<sup>5</sup>

- Linee Guida n. 1, recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», approvate con Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 417 del 15 maggio 2019.
- Linee Guida n. 2, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa», approvate con Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016, e aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
- Linee Guida n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate con Deliberazione ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile

---

<sup>5</sup> Il suddetto elenco dei provvedimenti attuativi del Codice dei Contratti Pubblici ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 216, comma 27 -octies, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle more dell'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei Contratti Pubblici, “le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento”, in quanto compatibili con il Codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.



- 2017, n. 56 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e con successiva delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- Linee Guida n. 4, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», approvate con Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e alla legge 14 giugno n. 55, di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) con Delibera numero 636 del 10 luglio 2019;
  - Linee Guida n. 5, recanti «*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*», approvate con delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
  - Linee Guida n. 6, recanti «*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*», approvate con delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017;
  - Linee Guida n. 7, recanti «*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*», approvate con Delibera ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;
  - Linee guida n. 8, recanti «*Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili*», approvate con Delibera ANAC n. 950 del 13 settembre 2017;
  - Linee Guida n. 9, recanti «*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*», approvate con Delibera ANAC n. 318 del 28 marzo 2018;
  - Linee guida n. 10, recanti «*Affidamento del servizio di vigilanza privata*», approvate con Delibera ANAC n. 462 del 23 maggio 2018;
  - Linee Guida n. 11, recanti «*Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea*», approvate con Deliberazione ANAC n. 614 del 4 luglio 2018;
  - Linee Guida n. 12, recanti «*Affidamento dei servizi legali*», approvate con Delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018;



- Linee Guida n. 13, recanti «*La disciplina delle clausole sociali*», approvate con Delibera ANAC n. 114 del 13 febbraio 2019;
- Linee Guida n. 14, recanti «*Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato*», approvate con Delibera ANAC n. 161 del 6 marzo 2019;
- Linee Guida n. 15, recanti «*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*», approvate con Delibera ANAC delibera n. 494 del 5 giugno 2019;
- D.M. (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 7 marzo 2018, n. 49, recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»;
- D.M. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) del 12 febbraio 2018, recante «*Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi*»;
- D.M. (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 11 gennaio 2017, recante «*Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni*»;
- D.M. (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 27 settembre 2017, recante «*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*»;
- D.M. (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 2 dicembre 2016, recante «*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016*»;
- D.M. (Ministero della giustizia) del 17 giugno 2016, in materia di «*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*»;
- D.M. (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 13 febbraio 2014, recante «*Adozione dei criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro*»;
- D.M. (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 4 aprile 2013, recante «*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica*»;
- D.M. (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 13 dicembre 2013, recante «*Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (pc portatili, Pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, per ufficio)*»;
- D.M. (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 7 marzo 2012, recante «*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'acquisto di servizi*»;

*energetici per gli edifici- servizio di illuminazione e forza motrice- servizio di riscaldamento/raffrescamento»;*

- D.M. (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 24 maggio 2012, recante «*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*»;

### **Trasparenza dell'attività amministrativa**

- Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016*».
- Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017), recante «*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013*»;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, in tema di «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*»;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PPAA*»;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*»;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm. ii.*»;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*».

### **Altra normativa di riferimento**

- Decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, recante «*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*» convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 12;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*»;





- Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2019, n. 47, avente ad oggetto «*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante «*Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto legislativo n. 82 del 2005*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 del 11 febbraio 2014, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca*»;
- Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*»;
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*» (con riguardo all'art. 1, commi 65 e 67);
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante «*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*», (art. 48-bis rubricato «*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*»), come modificato dall'art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in materia di «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*»).

### **Documentazione di Programma<sup>6</sup>**

- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «*Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento*» che, nell'ambito dell'Asse II «*Infrastrutture per l'Istruzione*» sviluppa la priorità d'investimento: «*Potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche*» e nell'obiettivo specifico 10.7 «*Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici*», prevede l'Azione 10.7.1 «*Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento*

<sup>6</sup> Tutta la documentazione di programma è disponibile nella sezione «Disposizioni e Manuali» del sito istituzionale del MI dedicato al PON accessibile tramite il seguente link [http://www.istruzione.it/pon/ponkit\\_disposizioni.html](http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html)

*energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, impianti sportivi, connettività)», anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità;*



## **APPENDICE: Indicazioni specifiche per le azioni svolte durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19**

In considerazione dell'impatto per i beneficiari e i destinatari del PON Per la scuola dagli effetti dello stato di emergenza causato dalla pandemia da COVID-19 nel 2020, l'Autorità di Gestione ha adottato delle disposizioni attuative specifiche per gli interventi attuati nel corso della fase emergenziale o per far fronte alle conseguenze della pandemia, riepilogate nella presente Appendice, in linea con le iniziative della «*Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)*<sup>7</sup>» della Commissione Europea.

Tali disposizioni si applicano:

- per la durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, il cui termine è attualmente fissato al 31 luglio 2020;
- nei casi di recupero successivo al 31 luglio 2020 di attività che non è stato possibile svolgere durante lo stato di emergenza;
- per la rendicontazione delle spese correlate ai due punti precedenti e i relativi controlli, anche successivi al 31 luglio 2020;
- per le iniziative avviate a seguito dell'emergenza, per quanto si discosti dalle indicazioni fornite ai capitoli precedenti (es. nuove tipologie di spese ammissibili).

L'appendice ripercorre la struttura delle Disposizioni riportando le specificità per ogni capitolo.

### **Quadro normativo**

L'elenco delle principali fonti normative e di prassi di seguito indicato è aggiornato alla data di pubblicazione del presente documento e deve intendersi esemplificativo e non esaustivo. Si invitano le istituzioni scolastiche a seguire gli eventuali aggiornamenti sul sito del PON o l'emanazione di nuove norme nazionali o ordinanze regionali. Eventuali ulteriori semplificazioni verranno precisate direttamente negli avvisi.

### **NORMATIVA E DISCIPLINA DELL'UE**

- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 «*che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti*

---

<sup>7</sup> Iniziativa lanciata dalla Commissione europea per mitigare gli effetti socio-economici della pandemia da COVID.19, seguita dalla Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+) che ha concesso maggiore flessibilità nell' utilizzo dei Fondi SIE e semplificato alcuni aspetti procedurali ([https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response\\_it](https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it)).



*nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)»;*

- Comunicazione 2020/C 108 I/01 della Commissione Europea del 10 aprile 2020 recante «*Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19*»;
- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 23 aprile 2020 «*che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19*».

## **NORMATIVA E PRASSI NAZIONALE**

- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» - convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», i cui effetti sono cessati dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (v. art. 5);
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», i cui effetti sono cessati dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (v. art. 5);
- D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», i cui effetti sono cessati dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (v. art. 6);
- Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» abrogato dall'art. 1, comma 2, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, a decorrere dal 30 aprile 2020, a decorrere dal 30 aprile 2020 con salvezza di atti e provvedimenti adottati, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti;
- D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», i cui effetti sono cessati dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (v. art. 5);
- Nota prot. 278 del 6 marzo 2020, recante «*Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020) - Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*»;



- Nota prot. 279 del 8 marzo 2020, recante «*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative*»;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», i cui effetti sono cessati dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 10 aprile 2020 (v. art. 8);
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con modificazioni dalla legge. 24 aprile 2020, n. 27<sup>8</sup>;
- Nota prot. 388 del 17 marzo 2020, in tema di «*Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza*»;
- [Delibera A.N.AC. 19 marzo 2020](#), 268, avente ad oggetto «*Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell'Autorità e modifica dei termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità*»;
- Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» - convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- Nota prot. 562 del 28 marzo 2020, recante «*D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative*».
- Nota prot. 563 del 28 marzo 2020, avente ad oggetto «*D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno*

<sup>8</sup> Si precisa il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia") ha introdotto, *inter alia*, le seguenti disposizioni in merito all'acquisto dei servizi e beni informatici e di connettività, in particolare:

- l' art. 75 rubricato "Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese", il quale prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici e le autorità amministrative indipendenti, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e favorire la diffusione di servizi in rete e l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, sono autorizzate fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell' articolo 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016. La norma prevede che l' affidatario deve essere selezionato tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una "start-up innovativa" o una "piccola e media impresa innovativa", iscritta nell' apposita sezione speciale del registro delle imprese. Per tale tipologia di affidamento la norma non prevede specifici limiti di valore;
- l' art. 120 rubricato "Piattaforme per la didattica a distanza" incrementa con nuove risorse il fondo di cui all' art. 1, comma 62, della Legge 107/2015, al fine di consentire alle Istituzioni scolastiche di:
  - dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l' apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione (art. 120, comma 2, lett. a);
  - mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d' uso, i dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera, nonché per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b)).

Con riferimento ai beni sopra indicati, il comma 3 del citato articolo 120 precisa, inoltre, che "Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1 [rectius, comma 2] lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all' acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".



*economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative paritarie»;*

- Delibera A.N.AC. 1° aprile 2020, n. 289, in materia di «*Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005*»;
- Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*», convertito con la legge 6 giugno 2020, n. 41<sup>9</sup>;
- Delibera A.N.AC. 9 aprile 2020, n. 312, recante «*Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e seguenti e sull'esecuzione delle relative prestazioni*»;
- Comunicato del Presidente A.N.AC. del 9 aprile 2020, avente ad oggetto «*Aggiornamento della delibera n. 268 del 19 marzo 2020*»;
- Delibera A.N.AC. 9 aprile 2020, n. 339, con cui è stato approvato l'Atto di segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020 concernente l'applicazione dell'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 così come modificato dal decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020 nel settore dei contratti pubblici;
- Comunicato del Presidente A.N.AC. del 22 aprile 2020, avente ad oggetto la «*Pubblicazione di un documento concernente le disposizioni acceleratorie e di semplificazione contenute nel codice dei contratti ed in altre fonti normative*»;
- Delibera A.N.AC. 29 aprile 2020, n. 385, con cui è stato approvato «*Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020 Concernente l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli articoli 10, 14 e 23 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49*»;
- Vademecum dell'A.N.AC. per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici del 2 maggio 2020;
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*

---

<sup>9</sup> Vedi, in particolare, l' art. 7-ter (rubricato «*Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*»), comma 1° , nella parte in cui, «*Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020*», si attribuiscono ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane «*i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni*»:

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.



*epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*

- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- Ordinanza ministeriale del 22 maggio 2020, recante «*Adozioni dei libri di testo per l'anno scolastico 2020 -2021»;*
- Comunicato del Presidente A.N.AC. 20 maggio 2020 in materia di «*Esonero CIG per le gare: la proposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel Decreto rilancio»;*
- Messaggio INPS 21 maggio 2020, n. 2103 avente ad oggetto «*Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/5/2020. Verifica della regolarità contributiva»;*
- Nota INAIL 20 maggio 2020, in materia di «*Durc online. Articolo 81, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifiche all'articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;*
- Nota INAIL 27 maggio 2020, avente ad oggetto «*Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria e di documento unico di regolarità contributiva. Istruzioni operative»;*
- Proposta di intervento normativo dell'A.N.AC., 1° giugno 2020, al fine di consentire il ricorso alle procedure previste nell'art. 163 e nell'art. 63 del Codice dei contratti pubblici fino al 31 dicembre 2020.

#### **PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL Ministero dell'Istruzione**

- D.M (Ministero dell'Istruzione) adozione Piano Scuola a.s.2020/2021, Prot.39 del 26 giugno 2020;
- Documento tecnico del Comitato tecnico-scientifico COVID-19 sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico;

